



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 14/2024
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: approvazione di alcune proposte di modifica dello statuto di Emmeci Group spa.

Il giorno **27.06.2024** alle ore **20.35**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale, in seduta aperta al pubblico.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Fedrizzi Marco*
- *Fedrizzi Alessandro*
- *Bertolini Piero*
- *Bolza Daniele*
- *Paoli Franco*
- *Cerana Fortunato*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Cimarolli Paolo*
- *Troggio Marco*
- *Floriani Edoardo*
- *Ballardini Stefano*
- *Simoni Cristian* Vicepresidente
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Giovanella Alberto*
- *Cazzolli Adriano*
- *Maier Mirko*
- *Bertolini Onorio*
- *Simoni Fabrizio*
- *Scalfi Dario*

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela, Castellani Gioachino, Castellani Renzo, Simoni Ivan (giustificati).

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione di alcune proposte di modifica dello statuto di Emmeci Group spa.

Ai sensi dell'art. 65 della L.R. 2/2018, prima della trattazione della proposta di deliberazione si allontana dalla seduta il Consigliere Daniela Pretti.

La Comunità delle Regole è socia di Emmeci Group spa, società con sede a Tre Ville proprietaria di circa il 55,6% del capitale sociale di Funivie Madonna di Campiglio spa. Specificamente, le azioni ordinarie di proprietà della Comunità delle Regole in Emmeci Group spa sono n. 36.180, quota corrispondente a circa l'8,26% del capitale sociale (quarta maggior azionista, prima tra le persone giuridiche, a seguito del recente acquisto di un pacchetto azionario deciso dall'Assemblea Generale con la delib. n. 3/2024).

Il 22 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione di Emmeci Group spa ha deciso di sottoporre all'Assemblea dei Soci alcune modifiche dello statuto sociale. Specificamente, tali modifiche sono dettagliatamente evidenziate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso dalla società (prot. 712/2024): tra l'altro, è proposta la modifica della sede sociale (da Tre Ville – Preore a Pinzolo) e del termine finale della società (dal 2050 al 2100) nonché alcune precisazioni in merito alla cessione di quote sociali e alla composizione degli organi esecutivi.

Peraltro, fatta eccezione per il considerevole prolungamento della vita societaria, di cui sopra, le modifiche proposte dal C.d.A. non comportano alcuna modifica sostanziale nell'organizzazione e modalità di gestione della società né nella commerciabilità delle azioni rispetto alle norme statutarie attualmente vigenti.

Considerata l'importanza fondamentale dello statuto nell'operatività di una società, la modifica dello statuto di Emmeci Group spa va considerata quale direttiva di massima per la valorizzazione del patrimonio della Comunità delle Regole, di cui all'art. 10, n. 5, dello Statuto della Comunità medesima, pertanto rientrante nelle competenze dell'Assemblea Generale.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- preso atto degli interventi dei consiglieri, per i quali si rimanda al verbale della seduta;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 19/2023 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024” nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la rapida prosecuzione dell'iter di modifica dello statuto della società partecipata;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il relativo parere, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli n. 21, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 21 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le proposte di modifica dello statuto di Emmeci Group spa dettagliatamente evidenziate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, elaborate dal Consiglio di Amministrazione della società (prot. 712/2024), autorizzando il Presidente ad esprimere tale approvazione quale rappresentante della Comunità delle Regole nell'Assemblea dei Soci;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 21, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 21 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la rapida prosecuzione dell'iter di modifica dello statuto della società partecipata;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO

alle delib. 14/2024 del 27.06.2024
della
Assessorale Generale



IL SEGRETARIO
dot. Giuseppe Stefani

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita una società per azioni con la denominazione "EMMECI GROUP S.P.A."

SEDE

Articolo 2

La società ha sede sociale in Preese-Pinzolo (TN).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

DURATA

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050-2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

OGGETTO

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società, enti o imprese di carattere industriale, commerciale, agricolo e finanziario, l'assistenza ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni, e ciò senza esercizio nei confronti del pubblico in quanto l'attività sociale viene svolta nei confronti di società controllate e collegate quali definite dall'art. 2359 del Codice Civile;
- b) la programmazione, la realizzazione e la gestione dei collegamenti delle aree sciistiche adiacenti a Madonna di Campiglio con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonché delle infrastrutture tecniche e turistiche correlate anche per l'ospitalità ed il ristoro;
- c) nel campo dei trasporti - la costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere;
- d) nel campo del turismo - la costruzione, la gestione, l'affittanza di rifugi, ristoranti, bar ed ogni altra struttura ricettiva e turistico alberghiera;
- e) nel campo dello sport - la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attività sportive specialmente invernali.

Potranno essere assunte iniziative anche in sindacato per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e che giovino allo sviluppo del turismo di Madonna di Campiglio e della Val Rendena ma anche di qualsiasi altra zona turistica.

Sono specificatamente esclusi:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77;
- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- l'assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento, l'intermediazione nei pagamenti e nei cambi;
- le attività di locazione finanziaria e di factoring;
- la fornitura di servizi volti all'incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

La società può assumere interessenze o partecipazioni in imprese aventi scopo affine o connesso al proprio, costituite o da costituire sia in Italia che all'estero. La società può inoltre esercitare ogni altra attività commerciale, industriale, finanziaria (questa ultima unicamente al fine di realizzare l'attività principale) e compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare necessaria od opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestando altresì fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche nell'interesse di terzi.

DOMICILIO

Articolo 5

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.256.829,20,- (duemilioni duecentocinquantaottomilaottocentotrentanove/venti), diviso in n. 437.370,- (quattrocentotrentasettemilatrecentosettanta) azioni ordinarie nominative da Euro 5,16 cadauna.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. È ammesso l'utilizzo di tecniche di legittimazione e circolazione diverse dai titoli.

Articolo 7

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti in natura o di crediti o mediante emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale nelle forme previste dalla legge.

Articolo 9

Le azioni sono indivisibili e, nel caso di proprietà di una azione, valgono le disposizioni di cui all'art. 2347 Codice Civile. Nel caso di pegno, o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta sempre all'azionista intestatario.

Articolo 10

La società può assumere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa o a favore di altri soci.

Le azioni potranno, altresì, essere liberamente trasferite dal socio:

- ai discendenti, agli ascendenti ed al coniuge;

~~- ad altri soci;~~

- a società controllanti e controllate del socio, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo e si impegni alla rivendita al cedente, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso venga meno il rapporto di controllo.

Tale libertà di trasferimento si applica inoltre:

- ai trasferimenti tra i soci e la società per il caso di acquisto di azioni proprie e cessione da parte della società di azioni proprie anche a soggetti non soci;

- alla permuta da parte della società di azioni proprie con azioni di altre società al fine di acquisire o integrare il controllo delle stesse.

Qualora, invece, un socio intenda trasferire a qualsivoglia titolo, oneroso o gratuito, le proprie azioni o parte di esse a terzi non soci della società, dovrà offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo, alle seguenti condizioni e osservando le seguenti procedure:

- a) i soci che intendono trasferire (anche mediante conferimento, permuta, fusione o scissione), in tutto o in parte, le proprie azioni, devono darne comunicazione agli altri soci, inviando, al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera raccomandata con avviso di ricevimento attestante il numero delle azioni che intendono trasferire, il nominativo o la denominazione del proposto acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni richieste, unitamente all'originale dell'accordo di vendita;

3

- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad informare gli altri soci trasmettendo singolarmente o cumulativamente le offerte pervenute, entro il termine di seguito fissato, mediante invio di lettere raccomandate, con avviso di ricevimento, da spedire all'indirizzo risultante dal libro soci entro i centoventi giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui sopra;

- c) gli altri soci, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovranno comunicare la loro volontà di esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alle azioni da ciascun socio possedute e ciò mediante l'invio di una propria lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telegramma indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare in tutto o in parte il diritto di prelazione, lo stesso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente in favore dei soli soci che, contestualmente all'esercizio della prelazione, abbiano espressamente dichiarato di volersi avvalere di tale accrescimento ~~la disponibilità ad acquistare le azioni rimaste inoperte, intendendo che la ripartizione delle azioni disponibili (salvo diverso accordo fra i soci interessati) sarà effettuata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;~~

- d) nel caso in cui uno o più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, ma non concordino con la valutazione delle azioni formulata dal socio offerente, ovvero nell'ipotesi di donazione o nel caso in cui il trasferimento non avvenga verso corrispettivo in denaro, il prezzo delle azioni stesse sarà determinato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, da un arbitratore designato, su impulso della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società e che si atterrà nella valutazione ai criteri di cui all'art. 2437 del Codice Civile ~~secondo quanto stabilito all'art. 37 dello statuto.~~

In caso di esercizio della prelazione per tutte le azioni offerte, le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure (ove vi fosse disaccordo sul prezzo) dalla comunicazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

Ove i soci non esercitassero la prelazione per tutte le azioni offerte, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nella comunicazione di mancato integrale esercizio della prelazione da parte dei soci, riservarsi di designare una o più persone fisiche o giuridiche alle quali trasferire le azioni non opiate, alle condizioni richieste dal socio offerente. La designazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio offerente entro i sessanta giorni successivi alla prima comunicazione di mancato integrale esercizio della prelazione da parte dei soci. In tal caso le azioni dovranno essere trasferite alla o alle persone fisiche o giuridiche così designate.

Ove la prelazione non venisse esercitata dai soci per tutte le azioni, e non vi fosse la designazione menzionata nel comma precedente, l'azionista offerente sarà libero di cedere le azioni predette, purché la cessione abbia ad oggetto tutte le azioni offerte, avvenga entro

4

sessanta giorni dalla scadenza dei termini sopra previsti e sia convenuta a condizioni non più favorevoli per il compratore di quelle offerte ai soci.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotate sul libro soci.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti d'opzione, di usufrutto, di nuda proprietà e di ogni altro diritto che attribuisca la facoltà di acquistare azioni della Società o diritti connessi alle stesse.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione:

“Il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'art. undici dello statuto sociale.”

Articolo 12

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative a norma e con le modalità di legge.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Le assemblee sono convocate e si costituiscono ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Le adunanze delle assemblee si tengono presso la sede sociale od in altro luogo purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che abbiano nello stesso termine depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso altri enti indicati nell'avviso di convocazione, fermo comunque il disposto di leggi speciali in materia.

Articolo 15

Ogni azionista avente diritto di partecipare all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante semplice delega scritta osservato il disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la validità delle deleghe, verificare il diritto di partecipare all'assemblea stessa e regolamentarne i lavori.

Articolo 16

5

L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro il termine massimo di 180 giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta sia necessario assumere deliberazioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 18

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di azionisti che rappresentano il 80% (ottanta per cento) del capitale sociale. All'assemblea straordinaria compete inoltre deliberare in merito alle scelte strategiche riguardanti le società controllate in ordine alla sospensione e cessazione di attività degli impianti, alle operazioni sul capitale, all'emissione di obbligazioni ed alla cessione di azioni e partecipazioni di società controllate quando, per effetto di tali cessioni, la società perda il controllo delle società partecipate.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

L'assemblea nomina il Segretario e, se lo crede opportuno, due scrutatori. Nel caso di assemblea straordinaria, il Segretario è scelto nella persona di un Notato, indicato dal Presidente.

Articolo 20

Di ogni assemblea viene steso in apposito libro il verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, quando non sia redatto da un Notato.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a quindici membri, i quali durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero fino al numero massimo previsto. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione a sensi degli artt. 2449 e 2450 del Codice Civile i legali rappresentanti dei Comuni di Pinzolo e di Bocenago, dell'Aspic di Fisto e della Comunità delle Regole di Spinale e Manez se ed in quanto i detti enti siano azionisti della società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per rinvio o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e può eleggere il Comitato Esecutivo ed uno o più eventuali Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da tre membri.

Ne fanno parte di diritto il Presidente ed uno dei rappresentanti degli enti pubblici designato a maggioranza dagli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare il Segretario del Consiglio stesso che può essere scelto anche fra non azionisti.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od altrove, ad invito del Presidente o di chi ne fa le veci. La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, o posta elettronica con conferma di ricezione da inviarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza avverrà anche con fax o posta elettronica con conferma di ricezione, da spedirsi almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge o per statuto è tassativamente riservato all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente, al Comitato Esecutivo ed agli Amministratori Delegati determinando i limiti della delega e fatto salvo quanto per legge è tassativamente riservato al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori *ad negotia*, delegando loro la firma per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile.

Articolo 27

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di agire o resistere in giudizio in qualsiasi sede e grado di giurisdizione anche per revocazione nominando avvocati e procuratori *ad lites* delegando loro la firma per determinati atti o categorie di atti. Per tutti gli atti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente hanno firma libera singola.

Articolo 28

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può fissare loro un compenso o indennità annuale.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile gli Enti Pubblici aventi partecipazioni nella società, hanno la facoltà di nominare, a maggioranza degli stessi, un Sindaco Effettivo.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina, per tutta la durata dell'incarico, l'emolumento loro spettante. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 23 u.c. dello statuto.

Articolo 30

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salva diversa disposizione di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria potrà deliberare in ogni momento l'attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale purché tale delibera non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della delibera stessa, è incaricato di tale funzione;

in tale circostanza il collegio sindacale deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed alla redazione di una relazione sull'andamento della gestione sociale da presentare all'approvazione dell'assemblea secondo i termini e i disposti di legge.

Articolo 32

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% al fondo di riserva legale a sensi e nei limiti dell'art. 2430 del Codice Civile;
- il residuo agli azionisti, salvo altre destinazioni che l'assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Articolo 33

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'assemblea a partire dal termine che verrà annualmente fissato dall'assemblea stessa.

Articolo 34

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, sono devoluti alla società.

RECESSO

Articolo 35

Il diritto di recesso non compete nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

SCIoglimento

Articolo 36

Addiventandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 37

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina dell'arbitro nei termini, la domanda di arbitro potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà ritualmente e secondo dirittoex bono-et-aequo, entro 150 giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 38

Per quanto non stabilito nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella



Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 27.06.2024**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 02.07.2024 al 12.07.2024**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani